

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo del regolamento

Art. 2 Oggetto del regolamento

TITOLO II - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 3 Tributi oggetto della sanatoria

Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

Art. 5 Contribuenti ammessi

Art. 6 Contribuenti esclusi

Art. 7 Modalità di calcolo delle somme dovute

Art. 8 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

Art. 9 Modalità di versamento delle somme dovute

Art. 10 Rateizzazione

Art. 11 Effetti della definizione degli anni pregressi

TITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Art. 12 Tributi oggetto della sanatoria

Art. 13 Atti definibili

Art. 14 Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti

Art. 15 Atti impositivi esclusi

Art. 16 Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti

Art. 17 Determinazione delle somme dovute

Art. 18 Modalità di versamento delle somme dovute

Art. 19 Rateizzazione

Art. 20 Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 21 Tributi oggetto della sanatoria

Art. 22 Liti definibili

Art. 23 Nozioni di lite pendente

Art. 24 Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello

Art. 25 Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente

Art. 26 Liti pendenti per le quali non siano decorsi i termini di impugnativa

Art. 27 Liti pendenti a seguito di rinvio

Art. 28 Atti definibili

Art. 29 Contribuenti ammessi

Art. 30 Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti

Art. 31 Determinazione delle somme dovute

Art. 32 Modalità di versamento delle somme dovute

Art. 33 Rateizzazione

Art. 34 Effetti della definizione delle liti pendenti

Art. 35 Errore scusabile

Art. 36 Comunicazione alla Commissione Tributaria adita

Art. 37 Estinzione del giudizio

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Approvazione progetto per la gestione delle procedure

Art. 39 Pubblicità

Art. 40 Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della Legge 27.12.02 n. 289 (legge finanziaria 2003).
2. Con il presente atto, il Comune di Isola del Liri intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art.2

Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:
 - 1) definizione per gli anni pregressi,
 - 2) definizione degli atti di accertamento,
 - 3) definizione delle liti fiscali pendenti.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art.3

Tributi oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria per la definizione agevolata dei periodi pregressi i seguenti tributi comunali:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. Per l'imposta comunale sugli immobili sono definibili i periodi d'imposta relativi agli anni dal 2002 al 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e al vigente regolamento comunale. E' consentita la regolarizzazione delle fattispecie impositive individuate dall'art. 1 comma 336 L. 311/2004 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 1 comma 337 L. 311/2004 e s.m.i., rilevato che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite secondo quanto sancito dall'art. 1 comma 336 L. 311/2004 e s.m.i. producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
2. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta relativi agli anni dal 2002 al 2006 nell'ipotesi di omessa denuncia e gli anni dal 2002 al 2006 nel caso di infedele denuncia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e al vigente regolamento comunale. E' consentita la regolarizzazione delle fattispecie impositive individuate dall'art. 1 comma 340 L. 311/2004.
4. Per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta dal 2003 al 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e al vigente regolamento comunale.

Art. 5

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 6

Contribuenti esclusi

1. Non possono essere ammessi alla definizione agevolata disciplinata dal presente Titolo II, i contribuenti che hanno già ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione e/o accertamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7

Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione secondo quanto indicato all'art. 4 comma 1, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;
- le sanzioni sono ridotte ad un quarto;
- gli interessi sono dovuti.

2. Le somme dovute a titolo di tassa rifiuti, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione secondo quanto indicato all'art. 4 comma 2, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi sono dovuti.

3. Le somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione secondo quanto indicato all'art. 4 comma 4, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi sono dovuti.

Art. 8

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso gli uffici siti in Piazza S. Francesco

2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del contribuente;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
- eventuale richiesta di rateizzazione di cui al successivo art. 10;
- calcolo delle somme dovute, con gli estremi del versamento eseguito.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il **15 settembre 2007**, mediante consegna a mano presso il protocollo generale del Comune o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art.9

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente art. 3 devono essere versate entro e non oltre il **15 settembre 2007**, mediante versamento sul c/c postale n. intestato al “Comune di Isola del Liri Servizio di Tesoreria – Violazioni”.

Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta certificazione di cui al precedente art. 8.

2. L’ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo II, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell’Ente.

Art.10

Rateizzazione

1 Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Isola del Liri , risultino superiori ad euro 1000,00, considerando l’importo dovuto per gli anni che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento in n. 2 o 3 rate di uguale importo, le cui scadenze, sono fissate, rispettivamente, entro il **15 ottobre 2007**, entro il **15 novembre 2007 ed il 15 novembre 2007**.

2. Il numero delle rate prescelto deve essere indicato nell’istanza per la richiesta di rateizzazione.

3. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale e decorrenti, rispettivamente per la seconda e terza rata, dalla data di scadenza del primo versamento, al tasso d’interesse legale.

4. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse con le modalità di cui al successivo art. 11.

5. Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata deve essere allegata alla richiesta certificazione di cui al precedente art. 8.

Art.11

Effetti della definizione degli anni pregressi

1. Il perfezionamento della definizione agevolata degli anni pregressi avviene con il pagamento del versamento unico o della prima rata in caso di rateizzazione di cui al precedente art. 10. 2. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata di cui al precedente art. 10, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento entro il **31 ottobre 2007**, rigetta l’istanza di definizione.

3. Il Comune, per le fattispecie di cui al precedente comma 2, nei casi di omissione e/o insufficiente versamento delle rate successive alla prima per le ipotesi di cui al precedente art. 10, nonché di accertata infedeltà dell’istanza di definizione, si riserva la possibilità di attivare le procedure di accertamento e/o liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative, con tutte le sanzioni di legge, e/o di provvedere al recupero delle somme non versate mediante riscossione coattiva con applicazione delle sanzioni di legge.

4. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. 472/97.

5. Per i casi contemplati dal presente articolo, non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell’ufficio competente.

6. L’istanza di definizione agevolata di cui al presente Titolo II, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2006 ed alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento.

TITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Art. 12

Tributi oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell’art.13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria per la definizione agevolata degli atti impositivi i seguenti tributi comunali:

a) l’imposta comunale sugli immobili;

- b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.13

Atti definibili

1. Per tutti i tributi di cui al precedente art. 12 i contribuenti possono definire, secondo le modalità previste dal presente Titolo III, gli avvisi d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni e gli avvisi di liquidazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultino, notificati o regolarmente pagati.
2. Possono, altresì, formare oggetti di definizione agevolata le somme già iscritte a ruolo in base a titoli definitivi, secondo le seguenti modalità:

1) per la Tarsu, la Tosap, sono ammessi a definizione agevolata i ruoli trasmessi dopo il febbraio 1999 per i quali vige il nuovo sistema di riscossione e fino al 31/12/2006 con le seguenti modalità:

- a) l'imposta è dovuta per intero;
- b) gli interessi iscritti nelle cartelle e quelli eventualmente maturati sono dovuti;
- c) le sanzioni iscritte in cartella non sono dovute;

2) per l'Ici sono ammessi a definizione agevolata i ruoli trasmessi dopo il febbraio 1999 per i quali vige il nuovo sistema di riscossione e fino al 31/12/2006 con le seguenti modalità:

- a) l'imposta è dovuta per intero;
- b) gli interessi iscritti nelle cartelle e quelli eventualmente maturati sono dovuti.
- c) le sanzioni iscritte in cartella sono abbattute ad un quarto.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, affidare il compito di notificare ai contribuenti avviso di ammissione alla definizione agevolata secondo quanto risulta dalle iscrizioni a ruolo ai concessionari della riscossione, con il rispetto dei termini previsti dal presente titolo.

Art. 14

Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti.

1. Sono ammessi a beneficiare delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi oggetto del presente titolo.
3. In caso di liquidazione, i liquidatori, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione.
4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.
5. Analogamente possono aderire alla presente definizione anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 15

Atti impositivi esclusi

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata degli atti impositivi di cui al presente Titolo, gli avvisi d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni e gli avvisi di liquidazioni così come definiti al precedente art. 13 comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme richieste.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata degli atti impositivi di cui al presente Titolo gli avvisi d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni e gli avvisi di liquidazioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato prodotto ricorso.
3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata degli atti impositivi di cui al presente Titolo gli avvisi d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni e gli avvisi di liquidazioni così come definiti al precedente art. 13 comma 1 e le iscrizioni a ruolo in base a titoli definitivi per i quali il contribuente abbia già provveduto al pagamento delle somme richieste dalla data del 31/12/2006.

Art. 16

Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti

1. Il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 14, che intende avvalersi della definizione regolamentata dal presente Titolo III, deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso l'ufficio tributi.

2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 14, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del contribuente;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- atti per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
- eventuale richiesta di rateizzazione di cui al successivo art. 19;
- calcolo delle somme dovute, con gli estremi del versamento eseguito.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il **15 settembre 2007**, mediante consegna a mano presso il protocollo generale del Comune con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 17

Determinazione delle somme dovute

1. Per determinare gli importi da versare al fine di beneficiare delle agevolazioni contemplate dal presente Titolo III, occorre effettuare i calcoli con le modalità di seguito indicate.

2. Per la definizione degli avvisi d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni, così come definiti al precedente art. 13 comma 1, vengono concessi i seguenti abbattimenti:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'avviso di accertamento di che trattasi, è interamente dovuta;
- le sanzioni riportate nell'avviso di accertamento, senza tener conto dell'abbattimento per il *favor rei* che non può trovare applicazione in quanto trattasi di avvisi non pagati, sono ridotte ad $\frac{1}{4}$;
- gli interessi sono dovuti.

3. Per la definizione degli avvisi di liquidazione, così come definiti al precedente art. 13 comma 1, vengono concessi i seguenti abbattimenti:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'avviso di liquidazione di che trattasi, è interamente dovuta;
- le sanzioni riportate nell'avviso di liquidazione, considerate per l'intero importo e senza tener conto dell'abbattimento per il *favor rei* che non può trovare applicazione in quanto trattasi di avvisi non pagati, sono ridotte ad $\frac{1}{4}$;
- gli interessi sono dovuti.

Art.18

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 17, con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 devono essere versate entro e non oltre il **15 settembre 2007** mediante versamento sul c/c postale n. 29582194, intestato al "Comune di Isola del Liri Servizio di Tesoreria – Violazioni".

Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta certificazione di cui al precedente art. 16.

2. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo III, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art.19

Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune, risultino superiori ad euro 1000,00, considerando l'importo dovuto per gli atti che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento in n. 2 o 3 rate di uguale importo, le cui scadenze, sono fissate, rispettivamente, entro il **15 settembre 2007**, entro il **15 ottobre 2007** ed entro il **15 novembre 2007**.

2. Il numero delle rate prescelto deve essere indicato nell'istanza per la richiesta di rateizzazione.

3. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale e decorrenti, rispettivamente per la seconda e terza rata, dalla data di scadenza del primo versamento, al tasso d'interesse legale.
4. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse con le modalità di cui al successivo art. 20.
5. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata deve essere allegata alla richiesta certificazione di cui al precedente art. 16.

Art. 20

Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

1. Il perfezionamento della definizione agevolata degli atti impositivi avviene con il pagamento del versamento unico o della prima rata in caso di rateizzazione di cui al precedente art. 19.
2. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata di cui al precedente art. 19, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento entro il **31 ottobre 2007**, rigetta l'istanza di definizione.
3. Il Comune, per le fattispecie di cui al precedente comma 2 e nei casi di omissione e/o insufficiente versamento delle rate successive alla prima per le ipotesi di cui al precedente art. 19 provvederà al recupero delle somme non versate mediante riscossione coattiva con applicazione delle sanzioni di legge.
4. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.
5. Per i casi contemplati dal presente articolo, non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al presente Titolo III, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2006 alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, e specificatamente non è titolo per il rimborso di somme già versate relativamente agli avvisi di accertamento e/o liquidazione e le iscrizioni a ruolo di cui al presente Titolo per i quali il contribuente abbia già provveduto, dopo la notifica, al pagamento di quanto accertato e/o liquidato.

TITOLO IV

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 21

Tributi oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria per la definizione agevolata delle liti pendenti i seguenti tributi comunali:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili.
 - b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Art. 22

Liti definibili

1. I contribuenti possono definire, secondo le modalità previste dal presente titolo IV, le liti fiscali pendenti alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, dinanzi alla Commissione Tributaria in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.
2. Sono, inoltre, incluse nella definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, risultano essere passate in giudicato e non ancora iscritte a ruolo per la riscossione coattiva.
3. I giudizi pendenti in Cassazione non sono ricompresi fra quelli interessati dalle disposizioni agevolative in argomento.

Art. 23

Nozione di lite pendente

1. Si considerano pendenti le liti fiscali per le quali sussistono le condizioni specificate ai punti successivi:

- a) alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- b) alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, non sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale competente;
- c) alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, non siano decorsi i termini per impugnare la stessa;
- d) alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, vi sia pendenza a seguito di rinvio.

Art. 24

Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello

1. Sono liti di cui alla lettera a) del precedente articolo 23, quelle per le quali alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, cioè sia stato proposto ricorso o appello ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 e 53 del D.lgs. 546/92, anche nell'ipotesi in cui, alla predetta data, non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione Tributaria adita.
2. Permane comunque l'obbligo per il ricorrente, di rispettare i termini di cui all'art. 22 del summenzionato decreto legislativo 546/92.
3. Per le liti in argomento è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, essenzialmente per consentire l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di diniego da parte del competente ufficio comunale, della definizione regolamentare di cui al presente Titolo IV.

Art. 25

Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente

1. Sono liti di cui alla lettera b) del precedente articolo 23, quelle per le quali alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, non sia intervenuta pronuncia dell'organo giurisdizionale.

Art. 26

Liti pendenti per le quali non siano decorsi i termini di impugnativa

1. Sono liti di cui alla lettera c) del precedente articolo 23, quelle per le quali alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali, cioè liti per le quali non si sia ancora formato il giudicato.
2. I termini di impugnazione per detti atti sono sospesi dalla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento alla data del **31 ottobre 2007**.
3. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla definizione della lite, il ricorrente avrà a disposizione i giorni che residuano facendoli decorrere dal **20 novembre 2007**.

Art. 27

Liti pendenti a seguito di rinvio.

1. Sono liti di cui alla lettera d) del precedente articolo 23, quelle per le quali alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento vi sia cause pendente a seguito di rinvio. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:
 - a) cause devolute ad un Commissione Tributaria Provinciale a seguito di rimessione dalla Commissione Tributaria Regionale;
 - b) cause devolute ad una Commissione Tributaria a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Art. 28

Atti definibili

1. Si possono definire le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento e/o gli avvisi di liquidazione.
2. Sono escluse dalla presente definizione le istanze di rimborso, i dinieghi e le revoche di agevolazioni atte ad ottenere la riduzione o l'esenzione del tributo.

Art. 29

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per le liti pendenti, così come definite dai precedenti articoli 24, 25, 26 e 27.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione per le liti pendenti.
4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.
5. Analogamente possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 30

Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti.

1. Al fine di poter definire le liti pendenti, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 29, deve presentare debita istanza su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio tributi.
2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilata in ogni sua parte e, in particolare, deve riportare i seguenti dati:
 - generalità del contribuente;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - atto impugnato per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
 - estremi della notifica;
 - commissione tributaria adita;
 - eventuale richiesta di rateizzazione di cui al successivo art. 33;
 - calcolo delle somme dovute, con gli estremi del versamento eseguito.
3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il **15 settembre 2007**, mediante consegna a mano presso il protocollo generale del Comune o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 31

Determinazione delle somme dovute.

1. Al fine di determinare le somme dovute per perfezionare la definizione delle liti pendenti, occorre considerare le diverse fattispecie precedentemente illustrate all'articolo 23.
2. Per le liti pendenti concernenti atti attraverso i quali è stato prodotto il ricorso e/o l'appello, le somme dovute sono calcolate applicando i seguenti abbattimenti:
 - la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, è interamente dovuta,
 - le sanzioni non sono dovute,
 - gli interessi sono dovuti
3. Per le liti pendenti relative ad atti per i quali si è in attesa di sentenza da parte dell'organo competente, sono ammesse le seguenti riduzioni:
 - la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, è interamente dovuta,
 - le sanzioni non sono dovute,
 - gli interessi sono dovuti.
4. Per le liti pendenti per le quali non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali, cioè liti per le quali non si sia ancora formato il giudicato:
 - la somma dovuta a titolo d'imposta è interamente;
 - le sanzioni non sono dovute,
 - gli interessi sono dovuti.
5. Per le liti pendenti a seguito di rinvio, sono applicate le riduzioni che seguono:
 - la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, è interamente dovuta,
 - le sanzioni non sono dovute,
 - gli interessi sono dovuti.

Art. 32

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 31, con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente art. 21 devono essere versate entro e non oltre il **15 settembre 2007** mediante versamento sul c/c postale n. 29582194 intestato al "Comune di Isola del Liri – Violazioni".

Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta certificazione di cui al precedente art. 30.

2. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo IV, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art. 33

Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Isola del Liri, risultino superiori ad euro 1000,00, considerando l'importo dovuto per le liti che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento in n. 2 o 3 rate di uguale importo, le cui scadenze, sono fissate, rispettivamente, entro il **15 settembre 2007**, entro il **15 ottobre 2007** ed entro il **15 novembre 2007**.

2. Il numero delle rate prescelto deve essere indicato nell'istanza per la richiesta di rateizzazione.

3. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale e decorrenti, rispettivamente per la seconda e terza rata, dalla data di scadenza del primo versamento, al tasso di interesse legale.

4. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse con le modalità di cui al successivo art. 34.

5. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata deve essere allegata alla richiesta certificazione di cui al precedente art. 30.

Art. 34

Effetti della definizione delle liti pendenti

1. Il perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti avviene con il pagamento del versamento unico o della prima rata in caso di rateizzazione di cui al precedente art. 33.

2. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata di cui al precedente art. 33, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento entro il **30 novembre 2007**, rigetta l'istanza di definizione.

3. Il Comune, per le fattispecie di cui al precedente comma 2 e nei casi di omissione e/o insufficiente versamento delle rate successive alla prima per le ipotesi di cui al precedente art. 33 provvederà al recupero delle somme non versate mediante riscossione coattiva con applicazione delle sanzioni di legge.

4. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

5. Per i casi contemplati dal presente articolo, non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

6. L'istanza di definizione agevolata di cui al presente Titolo IV, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2006.

Art. 35

Errore scusabile

1. Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.

2. In tale ipotesi l'ufficio comunale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

3. L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo delle somme dovute.

4. L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

Art. 36

Comunicazioni alla Commissione Tributaria adita

1. Il funzionario responsabile deve comunicare alle commissioni tributarie, o all'autorità amministrativa presso le quali pende la lite, entro il **31 ottobre 2007**, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere depositata presso la segreteria della Commissione adita o presso l'autorità amministrativa presso cui pende la lite.

Art. 37

Estinzione del giudizio

1. Il giudizio si considera estinto sulla base della dichiarazione dell'autorità giudicante competente, a seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 36.
2. Entro la data indicata nel comma 1 del precedente articolo 36 deve essere comunicato all'autorità giudicante competente l'eventuale diniego della definizione, che deve essere altresì notificato, con provvedimento motivato, all'interessato il quale, entro sessanta giorni, può impugnare detta comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
3. Il diniego della definizione della lite o il suo mancato perfezionamento comporta la ripresa del procedimento giurisdizionale o amministrativo sospeso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Approvazione progetto per le gestione delle procedure

1. La giunta comunale, su proposta del Responsabile del Servizio II, si impegna ad approvare un progetto di produttività che preveda l'individuazione del personale del servizio comunale da impiegare nello svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.
2. La giunta comunale è autorizzata ad adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire la migliore organizzazione nella gestione di tutte le procedure connesse all'adozione del presente regolamento.

Art. 39

Pubblicità

1. L'ufficio tributi del Comune di Isola del Liri è autorizzato ad adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 40

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, entra in vigore dal 1° gennaio 2003.